



## Allegato 1

### Linee guida per la messa a regime dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali

Mentre è collaudata e sempre esigibile la procedura di certificazione delle competenze acquisite a conclusione dei corsi di formazione (esami finali), non è ancora fruibile per i cittadini un servizio, qualificato e attendibile, per la certificazione delle competenze maturate a seguito di esperienze, lavorative e non (formazione continua, quando non configurata come apprendimento formale, lavoro, tirocini, work experience, progetti del sociale, servizio civile), appartenenti al vissuto personale.

Il vantaggio per il **cittadino** di vedersi riconosciute in modo formale e strutturato (e quindi con valore pubblico) queste competenze, consiste nel:

- Vedere valorizzato il proprio bagaglio di esperienze - anche nell'ambito della loro riconoscibilità come crediti formativi nei processi di *upskilling* e *reskilling* – non dovendo replicare ciò che già sa, e potendo così “spendere” tali apprendimenti:
  - nel mercato della formazione per aumentare/completare le proprie competenze;
  - nel mercato del lavoro, come leggibilità immediata di quanto sa e sa fare in funzione dei settori economici e della domanda di lavoro;
- Poter “portare con sé” queste competenze anche fuori Regione, in una prospettiva europea.

I vantaggi sono anche a livello di **sistema**:

- per gli **operatori della formazione** si amplia il ventaglio di ciò che possono erogare: dai soli corsi di formazione, si passa ad una più articolato mix di servizi (identificazione, messa in trasparenza, validazione e partecipazione alla certificazione, un procedimento che rimane in capo alla Regione). Si allarga quindi il mix dell'offerta (verso il progressivo passaggio da agenzie formative ad “agenzie di servizi di apprendimento”, già sostenuto dal dispositivo a regime di riconoscimento dei crediti formativi), con vantaggi potenziali in termini di sostenibilità di questi soggetti. In particolare:
  - da una offerta formativa “tutto o niente” (i partecipanti devono frequentare tutto il percorso) si passa ad una offerta fruibile individualmente sulla base degli effettivi bisogni;
  - da una offerta basata sull’“unità di tempo, luogo ed azione” (aula) si passa ad una offerta fruibile “per parti”, in diversi momenti ed ambiti (capitalizzazione), come tipico ad esempio della formazione continua;
  - inoltre, si ha una maggiore saldatura fra istruzione, formazione, attività di apprendimento non formale (tirocini extracurricolari, *work experience*, servizio civile, scambi internazionali), tutte riconducibili al processo unico di validazione e certificazione delle competenze, indipendentemente da come esse sono state acquisite;
- per gli **operatori del sistema lavoro**, similmente, la possibilità di erogare nuovi servizi e articolare con più efficacia quelli “tipici” a supporto dell'occupabilità delle persone, con particolare attenzione ad orientamento, counselling ed incontro domanda-offerta, in ragione della maggiore trasparenza del valore delle esperienze di vita e lavoro già svolte dai destinatari dei servizi;
- per il **sistema pubblico** (sportelli cpi, porta futuro, ecc.), aumentare la capacità di intermediazione tra domanda del cittadino e servizi/opportunità disponibili, sempre sulla base della lettura e connessione del “bene” competenza certificata con la domanda delle imprese, l'offerta di formazione, ecc. Il servizio preliminare di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti appare inoltre di grande rilevanza per la qualificazione e l'efficientamento dell'intero processo

orientativo. Attraverso il riconoscimento e la certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti non formali ed informali è inoltre possibile rafforzare il disegno di misure integrate di politica attiva del lavoro, verso una loro maggiore individualizzazione, sulla base della messa in valore di “cosa e quanto” i singoli destinatari hanno già acquisito. Ciò appare di rilievo – tanto in termini di diritto, quanto di efficacia operativa – soprattutto con riferimento a pubblici adulti, interessati da esigenze di riconversione e/o di ricomposizione di esperienze lavorative informali ed interrotte.

\*\*\*

La cornice giuridica di riferimento già adottata (DGR 122/2016, DGR 273/2016, DGR 254/2018, DGR 816/2018, DGR 15/2019 e relative DD attuative) e le esperienze realizzate negli ultimi anni, consentono di “disegnare” il sistema a regime, che consentirà alle cittadine e ai cittadini di poter fruire di servizi moderni, efficienti e sostenibili.

La Regione può fare affidamento su parti importanti del sistema, già disciplinate e di cui sono state anche collaudate le procedure:

- Qualificazione e iscrizione ad apposito elenco pubblico degli operatori incaricati delle funzioni di individuazione e messa in trasparenza e di valutazione ai fini della validazione e della certificazione delle competenze;
- Iscrizione ad apposito elenco pubblico degli operatori autorizzati per la valutazione degli aspetti curriculari e/o professionali;
- Accredimento degli enti titolati all'erogazione dei servizi;
- Standard di attestazione, di servizio e di costo dei servizi di individuazione e di validazione;
- Repertorio delle competenze e dei profili, parte del Quadro nazionale delle qualificazioni.

Per quanto riguarda i servizi di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali occorre procedere – anche attraverso più sperimentazioni – alla specifica organizzazione, delle funzioni, come di seguito evidenziato:

1. Il servizio di certificazione delle competenze è in capo alla Regione;
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo sono in capo alla Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro;
3. La gestione operativa, compresa l'organizzazione e le attività delle Commissioni di esame, è in capo ai centri per l'impiego, che si avvalgono dei soggetti titolati ad erogare attività di supporto alla certificazione.

Con apposite determinazioni dirigenziali della Direzione Regionale competente in materia di formazione e lavoro, sono approvate le disposizioni concernenti:

- a) L'acquisizione e le funzionalità del sistema informativo di supporto al complessivo sistema di certificazione delle competenze, interconnesso con le diverse banche dati (Repertorio, elenchi operatori, soggetti accreditati-titolati, SIU)
- b) La formazione degli operatori dei centri per l'impiego, incaricati dell'accesso al servizio di certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti non formali ed informali;
- c) Gli standard di procedura e prestazione del servizio di certificazione delle competenze e le modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni regionali di certificazione;
- d) Gli standard di invio delle comunicazioni obbligatorie alla Regione relative ai servizi di individuazione e validazione;
- e) Gli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale di certificazione delle competenze, al fine del monitoraggio e della verifica dei servizi erogati;
- f) Gli standard minimi di procedura di rilascio, registrazione e conservazione degli attestati.